

**SCHEDA DI VALUTAZIONE n. 42/2010**  
**dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo**  
**sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

<b>TITOLO:</b>	Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi.		
<b>NUMERO ATTO</b>	COM (2010) 473 def.		
<b>NUMERO PROCEDURA</b>	2010/0246 (COD)		
<b>AUTORE</b>	Commissione europea		
<b>DATA DELL'ATTO</b>	20/09/2010		
<b>DATA DI TRASMISSIONE</b>	20/09/2010		
<b>SCADENZA OTTO SETTIMANE</b>	18/11/2010		
<b>ASSEGNATO IL</b>	23/09/2010		
<b>COMM.NE DI MERITO</b>	10 <sup>a</sup>	<b>Parere motivato entro</b>	04/11/2010
<b>COMM.NI CONSULTATE</b>	1 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> , 4 <sup>a</sup> , 14 <sup>a</sup>	<b>Oss.ni e proposte entro</b>	28/10/2010
<b>OGGETTO</b>	La proposta di regolamento ha lo scopo di vietare la vendita al pubblico di certe sostanze chimiche che presentano un grado di concentrazione superiore a determinate soglie di riferimento, al fine di ridurre il rischio di un loro uso illecito per la fabbricazione di ordigni artigianali, spesso utilizzati da terroristi e altri criminali per compiere attentati.		
<b>BASE GIURIDICA</b>	Articolo 114 del TFUE concernente il riavvicinamento delle disposizioni nazionali per l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.		
<b>PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ</b>	La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo del ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di precursori di esplosivi e il coordinamento tra le autorità nazionali competenti non può essere raggiunto dai soli Stati membri.		
<b>PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ</b>	La proposta appare conforme al principio di proporzionalità in quanto si limita alle misure necessarie al perseguimento degli obiettivi di sicurezza. In questo senso, l'impiego delle sostanze in oggetto a fini professionali è esonerato dal divieto, anche se		

è sottoposto alla previa concessione di licenza rilasciata da uno Stato membro.

#### **ANNOTAZIONI:**

La proposta di regolamento è finalizzata a limitare la disponibilità di sostanze chimiche potenzialmente utilizzabili per la fabbricazione artigianale di ordigni esplosivi. La problematica è analoga a quella relativa ai materiali c.d. *dual use*, capaci cioè di avere implicazioni civili ma al contempo anche implicazioni militari. Il divieto nell'uso dei precursori ha già un precedente nel divieto dei precursori per le armi chimiche, vietati dalla *Chemical Weapons Convention* del 1993.

L'azione proposta si rende necessaria non solo per vietare il libero commercio di talune sostanze altamente concentrate, ma anche per instaurare un coordinamento tra gli Stati membri che renda maggiormente efficaci le restrizioni previste. Il rischio – come evidenziato dalla relazione che accompagna la proposta – è che i gruppi terroristici, sull'esempio dell'ETA, possano sfruttare le differenze tra le legislazioni nazionali, per venire in possesso di quantitativi di sostanze chimiche potenzialmente offensive.

Inoltre, tali differenze normative incidono negativamente sugli scambi transfrontalieri e sulle altre attività economiche dei produttori e degli altri operatori della catena di approvvigionamento attivi in più di un Paese.

Per questi motivi un'azione a livello dell'Unione europea sembra essere la soluzione preferibile. D'altra parte l'onere finanziario connesso al provvedimento risulta essere minimo, e comunque l'uso non professionale dei precursori rappresenta solamente l'1,5% del consumo totale a livello europeo delle sostanze chimiche in questione.

Infine occorre ricordare che questo regolamento non prevede un divieto assoluto al commercio di queste sostanze, ma farà sì che chi voglia acquistare o commerciare questi materiali con concentrazioni più alte rispetto alle soglie previste e quindi potenzialmente pericolose possa farlo solo previo rilascio di apposita licenza emessa a livello nazionale.